

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 874/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati** 1
- Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati** 3
- Regolamento (CE) n. 875/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 876/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, che definisce misure specifiche a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio con riguardo alle catture e agli sbarchi delle specie di acque profonde per le attività di pesca stagionali effettuate dalla Danimarca nello Skagerrak e nel Mare del Nord** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, che autorizza provvisoriamente l'uso del regolatore di acidità «acido benzoico» nei mangimi ⁽¹⁾** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 878/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 26
- Regolamento (CE) n. 879/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 30
- Regolamento (CE) n. 880/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 31
- ★ **Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive** 34

Avviso ai lettori (vedasi pagina 40)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 874/2003 DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2003
relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla
pesca nella zona di pesca di Kiribati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica di Kiribati hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che conferisce ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati in materia di pesca.
- (2) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- | | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| — pescherecci con reti da circuizione: | Francia: | 27 % delle licenze disponibili |
| | Spagna: | 73 % delle licenze disponibili |
| — pescherecci con palangari: | Spagna: | 6 unità |
| | Portogallo: | 6 unità |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri i cui pescherecci operano nel quadro del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca di Kiribati secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Proposta della Commissione del 10 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere emesso l'8.4.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. EFTHYMIU

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità», e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata «Kiribati»,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e Kiribati;

CONSIDERANDO la volontà di Kiribati di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più stretta cooperazione;

RAMMENTANDO che Kiribati esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle duecento miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima;

TENENDO CONTO della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

PERSUASE che l'esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse vive, deve avvenire nel rispetto dei principi del diritto internazionale;

RISOLUTE a fondare le proprie relazioni su uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei reciproci interessi nel settore della pesca marittima, come stabilito nelle convenzioni di Lomé e di Cotonou;

DESIDEROSE di fissare le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplinano le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, in seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati, identificate dalla legislazione nazionale di Kiribati come «limiti della zona di pesca di Kiribati» e in seguito denominate «zona di pesca di Kiribati».

Articolo 2

Kiribati si impegna ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella propria zona di pesca, conformemente al presente accordo e, in particolare, al protocollo e all'allegato dell'accordo.

Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti in vigore a Kiribati.

Articolo 3

La Comunità si impegna a adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati.

Le autorità di Kiribati notificano alla Commissione delle Comunità europee eventuali modifiche di dette normative anteriormente alla loro applicazione.

Le misure adottate dalle autorità di Kiribati per regolare la pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Esse non sono discriminatorie nei confronti dei pescherecci della Comunità, fatti salvi

gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

Articolo 4

L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati da parte dei pescherecci della Comunità nell'ambito del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità di Kiribati su richiesta della Comunità.

Le autorità di Kiribati rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per ogni categoria di pescherecci nel protocollo accluso al presente accordo.

Il rilascio delle licenze è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati.

Le procedure per la presentazione delle domande di licenza, l'importo del canone e le modalità di pagamento figurano nell'allegato.

Articolo 5

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a concertarsi direttamente o in seno alle organizzazioni internazionali al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e a facilitare le ricerche scientifiche in materia.

Articolo 6

I pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca di Kiribati nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare alle autorità di Kiribati le dichiarazioni di cattura, secondo le modalità fissate nell'allegato.

Articolo 7

Come contropartita per le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 2, la Comunità versa una contropartita finanziaria alla Repubblica di Kiribati, conformemente alle condizioni e alle modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, salvi restando i finanziamenti di cui Kiribati beneficia nel quadro delle convenzioni di Lomé e di Cotonou.

Articolo 8

Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze di Kiribati, non è possibile svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati, la Comunità può, dopo aver consultato le autorità di Kiribati, sospendere il versamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano concordato che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.

Il periodo di validità delle licenze rilasciate ai pescherecci della Comunità in applicazione dell'articolo 4 è prorogato per il numero di mesi durante i quali non si sono potute espletare le attività di pesca.

Articolo 9

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo è oggetto di consultazione tra le parti.

Articolo 10

È costituita una commissione mista, composta da funzionari di entrambe le parti, incaricata di sorvegliare la corretta applicazione del presente accordo.

Su richiesta di una delle parti, tale commissione si riunisce, alternativamente, a Kiribati e nella Comunità.

Articolo 11

Qualora, in funzione dell'andamento degli stock, le autorità di Kiribati decidano di adottare misure di conservazione delle risorse alieutiche che incidono sulle attività dei pescherecci della Comunità, le parti si consultano per adeguare di conseguenza il protocollo e l'allegato.

Tali consultazioni si fondano sul principio che ogni sostanziale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo deve comportare una proporzionale riduzione della contropartita finanziaria che deve versare la Comunità.

Articolo 12

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo la posizione delle due parti per quanto riguarda questioni relative al diritto del mare.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, alla Repubblica di Kiribati.

Articolo 14

Il protocollo e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle parti contraenti non vi pone fine tramite una notifica comunicata sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, esso è tacitamente prorogato per periodi biennali successivi, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo biennale.

In caso di denuncia dell'accordo, le parti avviano negoziati.

Prima della fine del periodo di validità del protocollo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all'allegato.

Articolo 16

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo, Kiribati concede licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti da circuizione nel Pacifico occidentale (in seguito denominato «l'accordo di Palau»).

2. Per il primo anno d'applicazione del presente protocollo vengono concesse licenze annue che autorizzano a pescare simultaneamente nella zona di pesca di Kiribati sei pescherecci con reti da circuizione e dodici pescherecci con palangari.

3. Per gli anni successivi vengono concesse licenze annue che autorizzano a pescare simultaneamente nella zona di pesca di Kiribati quattro pescherecci con reti da circuizione e dodici pescherecci con palangari.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 546 000 EUR per il primo anno e a 416 000 EUR per ciascuno degli anni successivi.

2. Per il primo anno d'applicazione del protocollo, subito dopo l'entrata in vigore del medesimo sarà versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa, una prima rata della contropartita finanziaria, pari a 446 000 EUR.

Per gli anni successivi sarà versata sullo stesso conto del governo di Kiribati, alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, una prima rata della contropartita finanziaria, pari a 316 000 EUR all'anno.

L'utilizzazione di tali rate della contropartita finanziaria è di competenza esclusiva del governo di Kiribati.

3. Una seconda rata della contropartita finanziaria, pari a 100 000 EUR all'anno, servirà a finanziare le misure previste all'articolo 5 del presente protocollo.

4. La contropartita finanziaria globale corrisponde ad un totale di catture di tonno nella zona di pesca di Kiribati pari a 8 400 tonnellate per il primo anno e a 6 400 tonnellate per ciascuno degli anni successivi.

Articolo 3

1. A decorrere dal secondo anno d'applicazione del protocollo e fatto salvo l'articolo 11 dell'accordo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti da circuizione concesse a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del presente protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto di una valu-

tazione ad hoc degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, compresa la relazione sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale («Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks») pubblicata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico.

La concessione di tali licenze supplementari è compatibile con le disposizioni previste dall'accordo di Palau. In nessun caso le licenze supplementari per pescherecci con reti da circuizione concesse da Kiribati supereranno le sette unità all'anno. Il numero effettivo di licenze supplementari disponibili sarà comunicato ogni anno da Kiribati alla Comunità successivamente alla riunione annuale dell'accordo di Palau.

2. Per ciascuna licenza supplementare per pescherecci con reti da circuizione concessa da Kiribati a norma del paragrafo 1, la Comunità aumenterà la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo di 65 000 EUR all'anno, corrispondenti a 1 000 tonnellate di catture di tonno all'anno.

3. La contropartita finanziaria annuale che la Comunità dovrà corrispondere in cambio della concessione di licenze annue supplementari a norma dei paragrafi 1 e 2 sarà versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati, presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa.

Articolo 4

A decorrere dal secondo anno d'applicazione del presente protocollo, se le catture di tonno totalizzate ogni anno dai pescherecci della Comunità a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo supera il volume delle catture di tonno previsto all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2, l'importo totale annuo della contropartita finanziaria determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia, l'importo totale annuo a carico della Comunità non può superare il doppio della contropartita finanziaria determinata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

Nel periodo d'applicazione del presente protocollo, sull'ammontare della seconda rata della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 100 000 EUR, ripartito come appresso indicato:

a) partecipazione di funzionari di Kiribati alle riunioni regionali e internazionali sulla pesca: 50 000 EUR;

- b) sostegno istituzionale ai servizi amministrativi responsabili della pesca: 35 000 EUR;
- c) contributi di Kiribati a favore delle organizzazioni di pesca regionali e internazionali: 15 000 EUR.

La programmazione di tali misure sarà decisa dalle autorità di Kiribati e trasmessa per informazione alla Commissione delle Comunità europee anteriormente al primo pagamento.

Articolo 6

1. Gli importi di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione subito dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno e alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi. Essi vengono versati sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa.

2. Le autorità competenti di Kiribati trasmettono alla delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per Kiribati, entro tre mesi dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette misure e sui risultati ottenuti.

3. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere alle autorità nazionali competenti informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva attuazione delle misure stesse.

Articolo 7

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2, 3 e 5, Kiribati si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente protocollo.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. REGISTRAZIONE DEI PESCHERECCI

1. I pescherecci della Comunità che intendono esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati devono chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati.
2. La domanda di registrazione va compilata sull'apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di Kiribati, secondo il modello riportato nell'appendice I.
3. La registrazione è subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm) del peschereccio considerato e al pagamento di una tassa di registrazione di 600 EUR per peschereccio, da versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati, presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa.

2. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

La procedura per la richiesta ed il rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci comunitari a pescare nella zona di pesca di Kiribati è la seguente.

- 1) Almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto, le autorità comunitarie competenti presentano al direttore della Pesca (Chief Fisheries Officer) del ministero per lo Sviluppo delle risorse naturali di Kiribati, per il tramite della delegazione della Commissione responsabile per Kiribati, una domanda per ciascun peschereccio che intenda esercitare attività di pesca nell'ambito dell'accordo. Le domande vanno compilate sull'apposito formulario secondo il modello riportato nell'appendice II.
- 2) La licenza è firmata e rilasciata dal direttore della Pesca all'armatore o al suo rappresentante (agente) entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Una copia della licenza viene inviata alla delegazione della Commissione.
- 3) La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione, in caso di forza maggiore la licenza per un peschereccio è sostituita, per il restante periodo di validità, da una licenza per un'altra nave avente caratteristiche analoghe. In tal caso nessun nuovo anticipo deve essere versato.
- 4) La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione al direttore della Pesca, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di Kiribati incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia, che autorizza il peschereccio a svolgere le proprie attività fino al ricevimento del documento originale, deve essere conservata a bordo.
- 5) Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili in funzione delle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.
- 6) Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di Kiribati. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
- 7) Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato di un importo annuo di 21 000 EUR per tonniera con reti da circuizione e di 4 200 EUR per peschereccio con palangari. Tali importi, non rimborsabili, equivalgono ai canoni dovuti rispettivamente per la cattura di 600 tonnellate e di 120 tonnellate di tonnid e di specie affini nella zona di pesca di Kiribati.
- 8) I pagamenti sono effettuati, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa.

3. AGENTI

L'armatore designa, assume e mantiene un agente residente a Tarawa, Kiribati, abilitato a rappresentarlo in giudizio e ne comunica il nome e l'indirizzo al direttore della Pesca.

4. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. I comandanti dei pescherecci con reti da circuizione e dei pescherecci con palangari compilano una dichiarazione delle catture (giornale di bordo) rispettivamente secondo i modelli riportati nelle appendici IIIA e IIIB per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca di Kiribati.
2. La dichiarazione, che deve essere compilata in modo leggibile ed essere firmata dal comandante della nave, è trasmessa, entro 45 giorni dalla conclusione della bordata, al direttore della Pesca e, per ulteriore trattamento, all'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD) o all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) o all'Istituto portoghese di ricerche marine (IPIMAR) e al segretariato della Comunità del Pacifico (SPC).

3. Una bordata si conclude con lo sbarco totale o parziale delle catture.
4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il direttore della Pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale di Kiribati.

5. COMPUTO DEI CANONI SUPPLEMENTARI A CARICO DEGLI ARMATORI

1. Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità di catture effettuate nell'anno precedente. Su tale base la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per una campagna annuale, calcolati sulla base di 35 EUR per tonnellata, e lo trasmette al direttore della Pesca.
2. Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione entro fine luglio e dispongono di quarantacinque giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le operazioni effettive di pesca è inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.

6. ISPEZIONE E CONTROLLO

Ogni peschereccio della Comunità che esercita attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati consente ai funzionari di Kiribati incaricati dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e li agevolano nell'esercizio delle loro funzioni. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione e a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

7. OSSERVATORI

1. All'atto della registrazione, tutti i pescherecci della Comunità versano sul conto n. 4 del governo di Kiribati, presso la Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa, un contributo di 400 EUR a favore del «Fisheries Observers Project Fund» (fondo relativo ad un progetto di osservatori delle attività di pesca).
2. Su richiesta delle autorità di Kiribati, i pescherecci della Comunità imbarcano a bordo un osservatore per il 20 % almeno delle loro bordate.
3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di Kiribati, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore
 - osserva le attività di pesca delle navi,
 - verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,
 - procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
 - rileva gli attrezzi da pesca utilizzati,
 - verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di Kiribati riportati nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
 - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.
4. Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità di Kiribati. Le spese di trasbordo dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di Kiribati convenuto di comune accordo con le autorità del paese.
 5. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento stabilito e nelle sei ore che seguono, l'armatore è dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

1. I pescherecci della Comunità che operano nell'ambito dell'accordo sono soggetti ad un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) le cui condizioni specifiche formano oggetto di un accordo separato tra le parti.
2. In attesa dell'entrata in vigore di tali condizioni e a titolo provvisorio, i pescherecci della Comunità sono tenuti a rispettare le norme regionali relative al sistema SCP attualmente applicabili nella zona di pesca di Kiribati.

9. ZONE DI PESCA

1. I pescherecci di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 del presente protocollo sono autorizzati a esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati, ad eccezione delle zone precluse alla pesca indicate nella carta marina 83005-FLC, in conformità del decreto sulla pesca (cap. 33) e della legge sulle zone marine (dichiarazione) del governo di Kiribati. Kiribati comunica alla Commissione eventuali modifiche delle suddette zone di pesca almeno due mesi prima della loro applicazione.
2. È in ogni caso vietato praticare attività di pesca entro un raggio di 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.
3. Nel caso specifico dei pescherecci con reti da circuizione sono vietate le attività di pesca nelle seguenti aree:
 - i) entro un raggio di 60 miglia marine misurate a partire dalle linee di base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati;
 - ii) entro un raggio di 3 miglia marine intorno ad eventuali dispositivi ancorati di richiamo del pesce, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

10. INFORMAZIONI DA COMUNICARE

1. I comandanti comunicano al Direttore per la pesca, via fax o per posta elettronica, le informazioni relative all'ora, alla posizione e alle catture detenute a bordo dei pescherecci in possesso di una licenza, secondo le modalità previste nell'appendice IV, alle scadenze in appresso precisate:
 - a) almeno 24 ore prima di entrare nella zona di pesca di Kiribati e immediatamente dopo l'uscita dalla medesima;
 - b) ogni martedì durante la permanenza nella zona di pesca di Kiribati, dopo la dichiarazione di entrata o l'ultima dichiarazione settimanale;
 - c) almeno 48 ore prima dell'ora prevista di entrata in un porto di Kiribati e immediatamente dopo l'uscita dal porto;
 - d) subito dopo il trasbordo delle catture su una nave da trasporto frigorifera in possesso di licenza; e
 - e) almeno 24 ore prima del rifornimento di combustibile da una nave rifornitrice in possesso di licenza.

Tali informazioni sono trasmesse via fax al numero (686) 21120/22287 o per posta elettronica al seguente indirizzo: fleu@mnrd.gov.ki o fleu@tskl.net.ki.

2. Un peschereccio sorpreso ad operare senza che la sua presenza sia stata notificata al direttore della Pesca viene considerato in violazione della legislazione nazionale di Kiribati.
3. Il direttore della Pesca e gli armatori conservano copia dei fax o dei messaggi di posta elettronica fino a che le parti non abbiano concordato il computo dei canoni dovuti di cui al punto 2 («Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze»).
4. Gli armatori dei pescherecci con reti da circuizione trasmettono copia del certificato di sbarco al termine di ogni bordata effettuata totalmente o parzialmente nella zona di pesca di Kiribati. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, il direttore della Pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale di Kiribati.

11. TRASBORDO E USO DEI SERVIZI

1. In nessun caso i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di Kiribati possono trasbordare le loro catture in mare. Inoltre, almeno tre volte all'anno (per l'intera flotta), essi effettuano un trasbordo su una nave da trasporto debitamente munita di licenza in uno dei porti di scalo di Kiribati. I comandanti dei pescherecci con reti da circuizione registrano tutte le informazioni relative ai trasbordi nel giornale di bordo (appendice IIIA).
2. La nave da trasporto deve presentare una domanda di registrazione secondo la procedura di cui al punto 1 («Registrazione dei pescherecci») e conformarsi all'obbligo di imbarcare osservatori previsto al punto 6. 48 ore prima di procedere al trasbordo, il comandante della nave in possesso di una licenza notificata al governo presenta una domanda di trasbordo di parte o della totalità del pesce detenuto a bordo e comunica il nome della nave in possesso di una licenza, l'indicativo di chiamata, la posizione, le catture detenute a bordo suddivise per specie, l'ora ed il porto del trasbordo e si impegna a pagare la totalità dei canoni imposti dal governo.
3. Per l'ingresso nel porto ai fini del trasbordo o per qualsiasi altra esigenza, l'armatore designa e mantiene un agente, di preferenza un'impresa locale operante nel settore della pesca e registrata a Kiribati.
4. Nella misura del possibile, i pescherecci della Comunità cercano di procurarsi le forniture e i servizi necessari alle loro attività nei porti di Kiribati.

12. EQUIPAGGIO

1. I pescherecci della Comunità operanti nell'ambito del presente accordo si impegnano ad ingaggiare due cittadini di Kiribati tra i membri del loro equipaggio. Le condizioni di impiego dei marinai locali devono rispettare le norme vigenti nel settore a Kiribati.
2. Qualora un peschereccio comunitario non possa ingaggiare cittadini di Kiribati tra i membri del proprio equipaggio, l'armatore è tenuto a versare un importo forfettario equivalente ai salari di due membri dell'equipaggio per la durata della campagna di pesca nella zona di pesca di Kiribati.
3. Tale importo è direttamente trasferito dal governo di Kiribati al «Central Pacific Producer (CPP) Recruiting Fund».

13. FERMO DEI PESCHERECCI E APPLICAZIONE DI SANZIONI

Le autorità competenti di Kiribati informano entro 48 ore la delegazione della Commissione e lo Stato di bandiera del fermo o dell'applicazione di sanzioni a carico di un peschereccio della Comunità operante nell'ambito del presente accordo e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato o le sanzioni sono state applicate.

La delegazione della Commissione e lo Stato di bandiera sono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni comminate.

Appendice I

Formulario di domanda d'iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

Fisheries Licence & Enforcement Unit

Tel. (686) 21099

PO Box 64, Bairiki,

Fax (686) 21120

Repubblica di Kiribati

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- sottolineare il cognome,
- per indirizzo s'intende l'indirizzo postale completo,
- apporre una X nella casella appropriata; compilare a macchina o altrimenti in chiari caratteri di stampatello,
- utilizzare unità del sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l'unità,
- accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 × 20 cm della fiancata della nave,
- accludere una recente foto a colori formato tessera del capopesca.

Al direttore della Pesca,

Il sottoscritto,

chiede l'iscrizione della seguente imbarcazione nel registro nazionale della pesca.

Nome della nave Data della domanda ... / ... / ...
(gg/mm/aa)

Qualora l'imbarcazione sia già stata registrata in precedenza, specificare:

Nome precedente della nave Segnale di chiamata precedente

Numero precedente di registrazione

Armatore:

Operatore:

Nome

Nome

Indirizzo

Indirizzo

.....

.....

.....

.....

Tel.

Tel.

Fax

Fax

Paese di registrazione

Numero del paese di registrazione

Indicativo internazionale di chiamata

N. di telefono a bordo N. di telex a bordo

Porto di origine Paese

Base/basi operative:

Porto 1 Paese 1

Porto 2 Paese 2

Comandante:		Capopesca:	
Nome		Nome	
Data di nascita ... / ... / ... (gg/mm/aa)		Data di nascita ... / ... / ... (gg/mm/aa)	
N. di previdenza sociale		N. di previdenza sociale	
Nazionalità		Nazionalità	
Domicilio		Domicilio	
Tipo di imbarcazione:			
Peschereccio con reti da circuizione (singolo)	<input type="checkbox"/>	Peschereccio per sciabica/palangari	<input type="checkbox"/>
Peschereccio con reti da circuizione (gruppo)	<input type="checkbox"/>	Peschereccio con lenza a canna	<input type="checkbox"/>
Peschereccio con reti da circuizione/da trasporto	<input type="checkbox"/>	Nave frigorifera con palangari	<input type="checkbox"/>
Imbarcazione ausiliaria	<input type="checkbox"/>	Nave rifornitrice di combustibile	<input type="checkbox"/>
Se di altro tipo, specificare			
Numero usuale di membri dell'equipaggio			
Stato (Stati) della zona autorizzata di pesca			
Materiale dello scafo:	Acciaio <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Vetroresina <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/>
Se diverso, specificare			
Anno di costruzione		Luogo di costruzione	
Stazza lorda		Lunghezza fuori tutto	
Capacità massima del serbatoio carburante chilolitri/galloni			
Capacità frigorifera giornaliera (eventualmente, più di una):			
Metodo	Capacità Tonnellate/giorno	Temperatura (C)	
Salamoia (NaCl) Br	
Salamoia (CaCl) CB	
Aria (getto) BF	
Aria (serpentine) RC	
Se diverso, indicare:	
Capacità di stivaggio (eventualmente, più di una):			
Metodo	Capacità Metri cubi	Temperatura (C)	
Ghiaccio IC	
Acqua di mare refrigerata RW	
Salamoia (NaCl) BR	
Salamoia (CaCl) CB	
Aria (serpentine) RC	

Completare, a seconda dei casi, i seguenti punti A, B, o C

A. Per le navi con reti da circuizione:

N. reg. elicottero Modello elicottero

Lunghezza rete (metri) Profondità rete (metri)

Bozzello salparete kg

Forza di traino del tamburo avvolgicavo Metri al minuto

Esiste un correntometro a effetto doppler? SÌ/NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Esiste un «radar per gli uccelli»? SÌ/NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Numero di pozzi:

Poppa Capacità St/t

Prua Capacità St/t

Imbarcazioni ausiliarie:

Lunghezza della stazza Metri/piedi Potenza motrice HP/PS

Lancia 1 lunghezza Metri/piedi Potenza motrice HP/PS

Lancia 2 lunghezza Metri/piedi Potenza motrice HP/PS

Lancia 3 lunghezza Metri/piedi Potenza motrice HP/PS

B. Per navi con palangari:

Numero massimo di nasse Lunghezza trave principale in km

Numero massimo di ami

Materiale del trave principale

Esiste un calapalangari? SÌ/NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

C. Per le imbarcazioni ausiliarie:

Attività (eventualmente, più di una):

Nave faro Imbarcazione di ricognizione

Imbarcazione per l'ancoraggio Aeromobile

Se di altro tipo, specificare

Peschereccio/pescherecci principali

Egli dichiara che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. È informato dell'obbligo di dichiarare, entro 30 giorni, qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni, compresi i cambiamenti riguardanti il comandante e il capopesca durante il periodo di registrazione. È inoltre a conoscenza del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può compromettere l'iscrizione dell'imbarcazione nel registro dei pescherecci.

Richiedente

Nome Firma

ARMATORE NOLEGGIATORE AGENTE AUTORIZZATO

Indirizzo

.....

.....

.....

N. tel. N. Fax N. Telex

Appendice II

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

1. Nuova domanda o rinnovo:
2. Nome della nave e bandiera:
3. Periodo di validità: dal al
4. Nome dell'armatore:
5. Indirizzo dell'armatore:
6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore):
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale a Kiribati:
8. Nome del comandante della nave da pesca:
9. Tipo di nave:
10. Numero di registrazione:
11. Identificazione esterna del peschereccio:
12. Porto e paese di registrazione:
13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:
14. Stazza lorda e netta:
15. Marca e potenza del motore principale:
16. Potenza di congelazione (t/g):
17. Capacità di stivaggio (m³):
18. Indicativo di chiamata e frequenza:
19. Altri impianti di comunicazione (telex, fax):
20. Richiedenti interessati all'attività di pesca:
21. Numero di membri d'equipaggio (ripartiti per nazionalità):
22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegarla):

Il sottoscritto,, certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi.

.....
.....
(Timbro e firma dell'armatore)

(Data)

Appendice IV

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE DELLA PESCA
Tel. (686) 21099 — Fax (686) 21120 — Telex: (761) 77039

1. Dichiarazione di entrata nella zona

24 ore prima di entrare nella zona di pesca:

- a) codice della dichiarazione (ZENT);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data di entrata (GG-MM-AA);
- e) ora di entrata (GMT);
- f) punto di entrata;
- g) totale catture a bordo, ripartite per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ) ___ · ___ (Mt)

TONNO ALBACORA (YF) ___ · ___ (Mt)

ALTRI (OT) ___ · ___ (Mt);

es.: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10.

2. Dichiarazione di uscita dalla zona

Immediatamente dopo aver lasciato la zona di pesca:

- a) codice della dichiarazione (ZDEP);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data di uscita;
- e) ora di uscita (GMT);
- f) punto di uscita;
- g) catture a bordo, ripartite per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ) ___ · ___ (Mt)

TONNO ALBACORA (YF) ___ · ___ (Mt)

ALTRI (OT) ___ · ___ (Mt);

h) totale catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo)

i) totale giorni di pesca (l'effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale nella zona)

es.: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14.

3. Dichiarazione settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona

Durante la permanenza nella zona di pesca, ogni martedì dopo la dichiarazione di entrata o dopo l'ultima dichiarazione settimanale:

- a) codice della dichiarazione (WPCR);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data del WPCR (GG-MM-AA);
- e) posizione al momento della dichiarazione;
- f) catture effettuate dall'ultima dichiarazione:

TONNETTO STRIATO (SJ) ___ · ___ (Mt)

TONNO ALBACORA (YF) ___ · ___ (Mt)

ALTRI (OT) ___ · ___ (Mt);

g) giorni di pesca dall'ultima dichiarazione

es.: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7.

4. Entrata in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri di equipaggio o emergenze

Almeno 48 ore prima che la nave entri in porto:

- a) codice della dichiarazione (PENT);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data della dichiarazione (GG-MM-AA);
- e) posizione al momento della dichiarazione;
- f) nome del porto;
- g) ora prevista di arrivo (LST) GG-MM-oo-mm;
- h) catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO	(SJ)	___ · ___ (t)
TONNO ALBACORA	(YF)	___ · ___ (t)
ALTRI	(OT)	___ · ___ (t);
- i) motivo per l'entrata in porto

es.: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/01 30S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/
TRANSSHIPPING.

5. Uscita dal porto

Immediatamente dopo aver lasciato il porto:

- a) codice della dichiarazione (PDEP);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data della dichiarazione (GMT) GG-MM-AA;
- e) nome del porto;
- f) data e ora della partenza (LST) GG-MM-oo-mm
- g) catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO	(SJ)	___ · ___ (t)
TONNO ALBACORA	(YF)	___ · ___ (t)
ALTRI	(OT)	___ · ___ (t);
- h) prossima destinazione

es.: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND.

6. Entrata in una zona preclusa alla pesca e uscita dalla stessa

Almeno 12 ore prima di entrare e immediatamente dopo aver lasciato la zona preclusa alla pesca:

- a) tipo di dichiarazione (ENCA per l'entrata e DECA per l'uscita);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data dell'ENCA o DECA;
- e) Ora dell'ENCA o DECA (GMT) GG-MM-AA-oo-mm;
- f) posizione al momento dell'ENCA o DECA (precisare al minuto);
- g) velocità e rotta
- h) motivo dell'ENCA

es.: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/01 30S;17010E/7:320/ENTER PORT

7. Dichiarazione di rifornimento carburante

Almeno 24 ore prima del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

- a) tipo di dichiarazione (FUEL);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data della dichiarazione (GMT);
- e) posizione al momento della dichiarazione (precisare al minuto);
- f) quantitativo di carburante a bordo (chilolitri);
- g) data prevista per il rifornimento;
- h) posizione prevista al momento del rifornimento;
- i) nome della nave rifornitrice

es.: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/01 30S;17010E/35/08.02.90/01 31S;17030E/CHEMSION.

8. Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l'approvvigionamento di combustibile da una nave rifornitrice provvista di licenza:

- a) tipo di dichiarazione (BUNK);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data e ora di inizio dell'approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA-oo-mm;
- e) posizione al momento dell'inizio dell'approvvigionamento;
- f) quantitativo di combustibile ricevuto (in kl);
- g) ora di conclusione dell'approvvigionamento (GMT);
- h) posizione al momento del termine dell'approvvigionamento;
- i) nome della nave rifornitrice;

es.: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/ 0131S;17035E/
CRANE PHOENIX

9. Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto provvista di licenza:

- a) tipo di dichiarazione (TSHP);
- b) numero di registrazione o di licenza;
- c) indicativo di chiamata;
- d) data dello scarico (GG-MM-AA);
- e) porto di scarico;
- f) catture trasbordate, suddivise per peso e specie;

TONNETTO STRIATO (SJ) ____ · ____ (t)

TONNO ALBACORA (YF) ____ · ____ (t)

ALTRI (OT) ____ · ____ (t);

- g) nome della nave frigorifera;
- h) destinazione delle catture.

es.: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN STAR/PAGO PAGO

10. Dichiarazione conclusiva

Entro 48 ore dalla fine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine:

- a) tipo di dichiarazione (COMP);
- b) nome della nave;
- c) numero della licenza;
- d) indicativo di chiamata;
- e) data di scarico (GG-MM-AA);
- f) catture scaricate, suddivise per specie:

TONNETTO STRIATO (SJ) ____ · ____ (t)

TONNO ALBACORA (YF) ____ · ____ (t)

ALTRI (OT) ____ · ____ (t);

- g) nome del porto

es.: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO.

REGOLAMENTO (CE) N. 875/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	110,0
	096	100,5
	999	105,3
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 90 70	052	88,0
	999	88,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	83,4
	204	41,4
	220	39,3
	382	63,3
	388	70,2
	400	42,8
	600	52,6
	624	57,3
0805 50 10	999	56,3
	382	63,0
	388	56,8
	400	53,4
	528	57,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	57,6
	204	46,5
	388	80,3
	400	86,3
	404	78,2
	508	84,5
	512	83,8
	524	67,5
	528	67,2
	720	107,8
804	98,9	
999	80,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 876/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003**

che definisce misure specifiche a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio con riguardo alle catture e agli sbarchi delle specie di acque profonde per le attività di pesca stagionali effettuate dalla Danimarca nello Skagerrak e nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

Campo di applicazione

considerando quanto segue:

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che battono bandiera della Danimarca e sono registrati nella Comunità che svolgono le seguenti attività:

- (1) In base al regolamento (CE) n. 2347/2002 è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.
- (2) Detto regolamento stabilisce tuttavia che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire misure specifiche per tener conto delle attività di pesca stagionali o artigianali.
- (3) La Danimarca ha chiesto che siano stabilite misure specifiche per tener conto della natura stagionale di alcune attività di pesca delle specie di acque profonde nello Skagerrak e nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa.
- (4) La Danimarca ha trasmesso informazioni dettagliate sulle catture per dette attività di pesca, che dimostrano la necessità di tali misure al fine di evitare i rigetti. In effetti durante alcuni mesi dell'anno, nel corso della pesca di altre specie, come la passera lingua di cane, si verificano catture accessorie inevitabili che giungono fino a 300 kg per alcuni stock di acque profonde.
- (5) È pertanto opportuno permettere ai pescherecci danesi che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde, al fine di ridurre i rigetti e gli sprechi provocati da tali attività di pesca.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

- a) pesca nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre e che rientrano direttamente in porto nel periodo dal 1° maggio al 10 novembre dopo aver pescato nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa dal 1° maggio al 31 ottobre;
- b) pesca nello Skagerrak nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio e che rientrano direttamente in porto nel periodo dal 1° aprile al 5 giugno dopo aver pescato nelle acque dello Skagerrak dal 1° aprile al 31 maggio.

Articolo 2

Misure specifiche

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002:

- 1) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettera a), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:
 - a) quantitativi di molva azzurra (*Molva dypterygia*) inferiori a 300 kg;
 - b) quantitativi di specie di acque profonde diversi dalla molva azzurra (*Molva dypterygia*) complessivamente inferiori a 100 kg;
- 2) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettera b), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:
 - a) quantitativi di granatiere (*Coryphaenoides rupestris*) inferiori a 300 kg;
 - b) quantitativi di specie di acque profonde diversi dal granatiere (*Coryphaenoides rupestris*) complessivamente inferiori a 100 kg;

⁽¹⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

- 3) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettere a) e b), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:
- a) quantitativi di granatiere (*Coryphaenoides rupestris*) inferiori a 300 kg;
 - b) quantitativi di molva azzurra (*Molva dypterigia*) inferiori a 300 kg;
 - c) quantitativi di specie di acque profonde diversi dal granatiere (*Coryphaenoides rupestris*) e dalla molva azzurra (*Molva dypterigia*) complessivamente inferiori a 100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 877/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
che autorizza provvisoriamente l'uso del regolatore di acidità «acido benzoico» nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9E, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza previa autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi menzionati nell'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, che comprendono i regolatori di acidità, può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per l'impiego di un nuovo additivo destinato ai mangimi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e che si possa supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che, qualora impiegato nell'alimentazione animale, l'additivo ha uno degli effetti descritti nell'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.
- (3) Dall'esame della domanda di autorizzazione inoltrata per il preparato regolatore di acidità «acido benzoico» risulta che le condizioni descritte nella direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (4) Il regolatore di acidità «acido benzoico» deve quindi essere autorizzato in via provvisoria per un periodo di quattro anni.

- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso, a determinate condizioni, parere favorevole sull'innocuità di tale preparato, il quale rientra nel gruppo dei «regolatori di acidità» per i suini da ingrasso.
- (6) Dall'esame della domanda emerge la necessità di determinate procedure volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo «acido benzoico». Tuttavia, tale protezione è garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo «acido benzoico», appartenente al gruppo dei «regolatori di acidità» e menzionato nell'allegato viene autorizzato per l'impiego come additivo nei mangimi alle condizioni descritte nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animale	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Scadenza periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Regolatori di acidità								
E210	Acido benzoico	C ₇ H ₆ O ₂	Suini da ingrasso		5 000	10 000		25. 5. 2007

**REGOLAMENTO (CE) N. 878/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	45,94	341,06	420,32	32,46
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	42,06	312,26	384,83	29,72
1.40	Agli 0703 20 00	151,90	1 127,64	1 389,69	107,31
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,25	374,96	28,95
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	73,15	543,05	669,25	51,68
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,04	562,02	43,40
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	67,82	503,51	620,52	47,92
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	36,50	270,97	333,94	25,79
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	685,74	845,09	65,26
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	445,75	3 309,17	4 078,18	314,92
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	140,41	1 042,41	1 284,66	99,20
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	211,42	1 569,54	1 934,28	149,37
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	394,35	2 927,59	3 607,93	278,61
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	247,97	1 840,87	2 268,67	175,19
1.210	Melanzane 0709 30 00	81,28	603,44	743,67	57,43

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	63,75	473,26	583,24	45,04
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 008,53	7 404,83	571,81
1.240	Peperoni 0709 60 10	169,27	1 256,64	1 548,67	119,59
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	97,31	722,45	890,33	68,75
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	140,67	1 044,32	1 287,00	99,38
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	175,86	1 305,54	1 608,93	124,24
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	179,67	1 333,87	1 643,84	126,94
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	50,80	377,13	464,77	35,89
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	37,64	279,45	344,39	26,59
2.60.3	— altre 0805 10 50	50,80	377,13	464,77	35,89
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	108,29	803,92	990,75	76,51
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	84,66	628,48	774,53	59,81
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	80,75	599,47	738,78	57,05
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	76,27	566,21	697,79	53,88
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	91,86	681,98	840,46	64,90
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	63,05	468,09	576,87	44,55
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	66,48	493,55	608,24	46,97
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	148,96	1 105,85	1 362,83	105,24
2.110	Cocomeri 0807 11 00	50,84	377,43	465,14	35,92

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	79,65	591,33	728,75	56,28
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	97,81	726,15	894,90	69,11
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	71,78	532,87	656,70	50,71
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	73,02	542,11	668,09	51,59
2.150	Albicocche 0809 10 00	430,13	3 193,20	3 935,26	303,89
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	—	—	—	—
2.170	Pesche 0809 30 90	180,10	1 337,06	1 647,77	127,24
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	230,72	1 712,82	2 110,85	163,00
2.190	Prugne 0809 40 05	199,53	1 481,28	1 825,51	140,97
2.200	Fragole 0810 10 00	110,16	817,81	1 007,85	77,83
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 681,33	3 304,44	255,17
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	2 297,10	17 053,21	21 016,17	1 622,90
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	114,56	850,49	1 048,14	80,94
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	286,72	2 128,55	2 623,20	202,57
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	299,74	2 225,21	2 742,32	211,77
2.250	Litchi ex 0810 90 30	636,48	4 725,13	5 823,19	449,68

REGOLAMENTO (CE) N. 879/2003 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o

immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 30 aprile 2003; occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 880/2003 DELLA COMMISSIONE**del 21 maggio 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (²)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) (³)	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21					
1006 10 23					
1006 10 25	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 13	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 15	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 20 17	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 20 92	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 96	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 20 98	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 30 21	250,66	83,39	120,99		188,00
1006 30 23	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 25	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(⁷)	41,18	(⁷)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	250,66	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	206,01	202,90	317,76	343,52	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	292,00	317,76	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,76	25,76	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

DIRETTIVA 2003/40/CE DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2003

che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni componenti possono essere presenti allo stato naturale in talune acque minerali naturali per la loro origine idrogeologica e presentare un rischio per la salute pubblica a partire da una certa concentrazione. Sembra quindi necessario stabilire limiti di concentrazione per tali componenti nelle acque minerali naturali.
- (2) La direttiva 80/777/CEE prevede all'articolo 11, la possibilità di adottare limiti di concentrazione armonizzati per i componenti delle acque minerali naturali previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, nonché indicazioni di etichettatura per indicare eventualmente la presenza di alcuni componenti a concentrazioni elevate.
- (3) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha emesso un parere ⁽³⁾ sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese ed ha validato, per altri componenti delle acque minerali naturali, i limiti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'acqua potabile.
- (4) La norma del Codex «acque minerali naturali» ⁽⁴⁾ modificata, stabilisce ai fini sanitari un elenco di componenti e di limiti massimi per tali componenti. È stata adottata sulla base dei dati scientifici internazionali più recenti e garantisce una protezione sufficiente della salute pubblica.
- (5) È generalmente ammesso che l'apporto alimentare di fluoro a basse dosi può avere un'azione benefica sulla dentizione. Al contrario, un apporto globale di fluoro troppo elevato può provocare effetti nefasti sulla salute pubblica. È opportuno dunque prevedere un limite massimo armonizzato per il fluoro nelle acque minerali naturali che consentano una protezione sufficiente della popolazione nel suo insieme.
- (6) L'OMS ha raccomandato un valore guida per il fluoro, nell'acqua potabile e il comitato scientifico dell'alimentazione umana lo ha validato per le acque minerali naturali nel parere sopra citato. Al fine di proteggere i lattanti e i bambini in tenera età che costituiscono la

popolazione più sensibile rispetto al rischio di fluorosi, è opportuno inoltre prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque il cui tenore di fluoro è superiore a questo valore guida, che sia facilmente visibile per il consumatore.

- (7) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha indicato un valore guida per il boro nelle acque minerali naturali sulla base delle raccomandazioni dell'OMS ⁽⁵⁾ del 1996. Da allora, tuttavia, l'OMS e altre organizzazioni scientifiche riconosciute a livello internazionale hanno proceduto a nuove valutazioni dell'effetto del boro sulla salute pubblica e hanno raccomandato valori superiori. È pertanto opportuno consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al boro contenuto nelle acque minerali naturali per tenere conto delle nuove valutazioni scientifiche disponibili e non prevedere, in questa fase, un limite massimo per il boro.
- (8) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha inoltre indicato il livello accettabile per il bario, il manganese e l'arsenico nelle acque minerali naturali. Per gli altri componenti, la norma modificata del Codex prevede limiti massimi che garantiscono una protezione sufficiente della salute pubblica. Tuttavia il limite per i nitriti sembra troppo basso alla luce dei dati disponibili e dovrebbe essere allineato su quello previsto per l'acqua potabile ⁽⁶⁾.
- (9) Il limite massimo previsto dalla norma del Codex per i nitrati consente di garantire una protezione sufficiente della salute pubblica e deve servire da riferimento per gli scambi comunitari e internazionali di acque minerali naturali. Tuttavia, nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale delle fonti di acque minerali naturali prevista all'articolo 1 della direttiva sopra citata, le autorità competenti degli Stati membri devono potersi riferire, per le acque minerali naturali raccolte sul loro territorio, a un valore guida più basso per i nitrati.
- (10) Le acque minerali naturali i cui tenori di alcuni componenti superano i limiti massimi per tali componenti devono essere oggetto di trattamenti di separazione di queste sostanze per tutelare la salute pubblica. Al fine di consentire agli operatori di realizzare gli investimenti necessari per conformarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere termini sufficienti prima dell'entrata in vigore dei limiti massimi di concentrazione per questi componenti e in particolare per il fluoro e il nichel, per i quali nessun trattamento di separazione è stato ancora oggetto di valutazione e di autorizzazione a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26.

⁽³⁾ Parere sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese nelle acque minerali naturali, del 13 dicembre 1996.

⁽⁴⁾ CODEX STAN 108-1981, REV 1- 1997, modificata nel corso della 7ª sessione del CCNMW (ottobre 2000).

⁽⁵⁾ OMS (1996): orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile, 2ª edizione, volume 2.

⁽⁶⁾ Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

- (11) Ai fini dei controlli ufficiali di questi componenti, è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione.
- (12) La direttiva 80/777/CEE modificata, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la possibilità di separare il ferro, il manganese, lo zolfo e l'arsenico di alcune acque minerali naturali mediante un trattamento all'aria arricchita di ozono, con riserva di valutazione di questo trattamento da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'adozione delle condizioni di utilizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
- (13) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha espresso un parere ⁽¹⁾ sulle condizioni di utilizzazione di questo trattamento che prevede ad un tempo obblighi di mezzi e di risultati. Tuttavia, sembra opportuno definire unicamente obblighi di risultato al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di trattamento con aria arricchita di ozono e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare.
- (14) Inoltre, il trattamento con aria arricchita di ozono non deve modificare la composizione dei componenti caratteristici, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE, né avere un'azione di disinfezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, né generare la formazione di residui di trattamento che possono avere un effetto nefasto sulla salute pubblica.
- (15) In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sopra citata, l'etichettatura delle acque minerali naturali trattate con aria arricchita di ozono deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato.
- (16) In ossequio alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, quarto trattino, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni relative ai trattamenti di cui all'articolo 4 e in particolare il trattamento con aria arricchita di ozono sono applicabili alle acque sorgive.
- (17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce l'elenco dei componenti delle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica, i limiti relativi ai tenori ammissibili per questi componenti, i termini d'applicazione per tali limiti e le indicazioni di etichettatura per alcuni componenti. Questi componenti devono essere naturalmente presenti nell'acqua e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte.

⁽¹⁾ Parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana del 7 giugno 1996 sull'utilizzazione dell'ozono per la separazione di elementi instabili quali il ferro, il manganese e l'arsenico delle acque minerali naturali.

La presente direttiva definisce inoltre le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico delle acque minerali naturali e delle acque sorgive, e l'indicazione dell'etichettatura che devono possedere le acque oggetto di questo trattamento.

Articolo 2

1. Al più tardi entro il 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi previsti all'allegato I per i componenti che compaiono nell'allegato.

2. Nei casi dei fluoruri e del nickel, tuttavia, il termine di cui al paragrafo 1 è spostato al 1° gennaio 2008.

3. In deroga al paragrafo 1 e nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale per le acque minerali naturali raccolte sul loro territorio, le autorità competenti degli Stati membri possono riferirsi a un valore guida più basso per i nitrati e i nitriti, purché lo stesso valore guida sia applicato a tutte le domande ad essi presentate.

Articolo 3

Ai fini dei controlli ufficiali, gli Stati membri rispettano le specifiche che figurano all'allegato II per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l devono comportare la seguente indicazione di etichettatura «contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni».

2. L'indicazione di etichettatura prevista al paragrafo 1 del presente articolo deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita in caratteri nettamente visibili.

3. Le acque minerali naturali che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, sono oggetto di un'indicazione di etichettatura, devono comportare l'indicazione del tenore reale di fluoro a livello della composizione fisico-chimica di componenti caratteristici, prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 80/777/CEE, l'avvio del trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve essere oggetto di una notifica preventiva alle autorità competenti, le quali garantiscono che:

- a) Il ricorso a tale trattamento è giustificato dalla composizione dell'acqua in composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico;

b) L'operatore adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'innocuità del trattamento e per consentire il suo controllo da parte delle autorità competenti.

2. Il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve soddisfare all'insieme delle seguenti condizioni:

- a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;
- b) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici definiti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 80/777/CEE;
- c) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti all'allegato III o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 80/777/CEE, l'etichettatura delle acque minerali naturali che sono oggetto di un trattamento con aria arricchita di ozono deve comprendere, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di componenti caratteristici, l'indicazione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono».

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 ter, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente direttiva sono applicabili alle acque sorgive.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2004.

2. Fatti salvi i termini previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri vietano la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 2004. Tuttavia, i prodotti confezionati ed etichettati entro il 1° luglio 2004 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali e limiti massimi il cui superamento può presentare un rischio per la sanità pubblica

Componenti	Limiti massimi (mg/l)
Antimonio	0,0050
Arsenico	0,010 (As totale)
Bario	1,0
Boro	P.M. (*)
Cadmio	0,003
Cromo	0,050
Rame	1,0
Cianuro	0,070
Fluoruri	5,0
Piombo	0,010
Manganese	0,50
Mercurio	0,0010
Nichel	0,020
Nitrati	50
Nitriti	0,1
Selenio	0,010

(*) Il limite massimo per il boro sarà fissato se necessario, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e su proposta della Commissione entro il 1° gennaio 2006.

ALLEGATO II

Caratteristiche (*) di prestazione per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I

Componenti	Esattezza in % del valore parametrico (nota 1)	Precisione del valore parametrico (nota 2)	Limite di rilevamento in % del valore parametrico (nota 3)	Note
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Bario	25	25	25	
Boro				Cfr. allegato I
Cadmio	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	Nota 4
Fluoruri	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Selenio	10	10	10	

(*) I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti elencati nell'allegato I devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rilevazione specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo previsto all'allegato I.

Nota 1: L'esattezza dell'errore sistematico è la differenza tra il valore medio del gran numero di misurazioni ripetute e il valore esatto.

Nota 2: La precisione è l'errore aleatorio ed è espressa in generale come lo scarto tipo (all'interno del lotto e tra i lotti) del ventaglio dei risultati sulla media). Una precisione accettabile è uguale a due volte lo scarto tipo relativo.

Nota 3: Il limite di rilevamento è:

- sia tre volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro,
- sia cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione vergine.


Nota 4: Il metodo deve consentire di determinare il cianuro totale in tutte le sue forme.

ALLEGATO III

Limiti massimi per i residui di trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive con aria arricchita di ozono

Residui di trattamento	Limiti massimi (*) (µg/l)
Ozono disciolto	50
Bromati	3
Bromoformi	1

(*) Il rispetto dei limiti massimi è controllato dalle autorità competenti degli Stati membri a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.



Libertà – Sicurezza – Giustizia

Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet **Libertà — Sicurezza — Giustizia**.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- Asilo
- Immigrazione
- Polizia
- Dogane
- Criminalità
- Droga
- Diritto civile
- Diritto penale
- Diritti fondamentali
- Cittadinanza
- Libera circolazione
- Relazioni esterne
- Allargamento dell'Unione

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

**Per fare dell'Unione europea uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.**



Commissione europea